

Proc. N. 1493-1//2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV

Sentenza 110/2026
Repertorio 121/2026
Liquidazione 11/2026
controllata

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Giorgio Jachia	Presidente
Dott. Angela Coluccio	Giudice
Dott.ssa Barbara Perna	Giudice relatore

Nel procedimento iscritto al n. 1493-1/ /2025 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

PAOLO PISELLI , (cf. PSLPLA68H22H501H) nato il 22/06/1968 a Roma e ivi residente in via Monsignor Pini n. 57, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avvocato DANIELE RESTORI, predisposto con l'ausilio e l'assistenza del dottor dott. Alfonso Lanfranconi, nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma,

con atto depositato il 18 settembre 2025 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.



MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I.

Con ricorso depositato il 18 settembre 2025 e iscritto al n. 1493 – 1/2025 P.U il sig. Paolo Piselli, esponeva quanto segue.

Con istanza depositata in data 17 luglio 2025, n. prot. 3/2025, presso l'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma, il sig. Paolo Piselli chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. Ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava il dott. Alfonso Lanfranconi per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata.

Il ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio del dott. Lanfranconi, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.

Il signor Piselli afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento situazione tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

[REDACTED]

Quanto sopra esposto portava al mancato pagamento delle rate del mutuo relativo all'abitazione, la quale, a seguito di procedura esecutiva immobiliare,

Firmato Da: BARBARA PERNA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 633f18eb40a36ff6ef177a05bee08034
Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 59cf1fa1bda0c3c4



veniva aggiudicata nel giugno dell'anno 2023 residuando tuttavia un debito di circa € 160.000 oggetto, poi, di pignoramento presso terzi.

Attualmente il sig. Piselli, assunto a tempo indeterminato con la qualifica di "impiegato", con enormi sacrifici conduce una vita dignitosa riuscendo ad onorare le spese correnti inerenti al fabbisogno familiare (sta crescendo il figlio da solo), ma la situazione debitoria precedentemente accumulata (visti anche gli alti tassi TAN e TAEG applicati dalla banca, la quale tra l'altro ha proceduto con il pignoramento dello stipendio) ha generato una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alla liquidazione controllata.

In ordine alla situazione patrimoniale il ricorrente riferiva quanto segue.

L'istante non è proprietario di alcun bene immobile, come si evince dalla visura per nominativo estratta dal sito dell'Agenzia Entrate prodotta in atti.

L'odierno ricorrente è titolare del diritto di proprietà, quale bene mobile registrato, della sola FORD Fusion, TG. FH903PW, immatricolata nell'agosto 2010, valore di mercato € 1.500,00

Il sig. Piselli percepisce uno stipendio netto pari a circa € 3.100,00 4 mensili (calcolato su dodici mensilità) (cfr. pag. 6 rel. part.).

Con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi (cfr. relazione particolareggiata) e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegate all'istanza:

- a) € 159.151,71 – AMCO – Asset Management Company S.p.a. 6 (già M.P.S. S.p.a.) (doc. 22) (pignoramento presso terzi);
- b) € 17.050,00 – Compass Banca S.p.a.7 (doc. 28);
- c) € 780,03 – BCC di Roma Soc. Coop. 8 (doc. 27);



d) € 2.069,08 inclusi oneri di legge per i costi dell'O.C.C. dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma 9 , dott. Lanfranconi (doc. 1);

e) € 1.165,00 inclusi oneri di legge per spese legali, Avv. Restori10 (doc. 29);

il tutto per complessivi € 180.215,82.

Le risultanze delle buste paga dei mesi da gennaio ad agosto 2025 (doc. 30), le Certificazioni Uniche degli anni 2023, 2024 e 2025 (doc. 31) e il contratto di assunzione del sig. Piselli (doc. 32), fotografano l'attuale situazione reddituale dello stesso, il quale è assunto a tempo indeterminato presso la Fondazione E.N.P.A.I.A. come "impiegato" e percepisce uno stipendio netto di circa € 3.100,0011 netti mensili (calcolati su 12 mensilità).

Il "fabbisogno familiare" complessivo del sig. Piselli è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi in euro 2400 mensili.

Dalla squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.

Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha, quindi, chiesto:

- l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;

-la nomina di un liquidatore dei beni;

-di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto;

- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né possano essere acquisiti diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



- di autorizzare ai sensi dell'art. 268 comma 3 CCII il debitore a trattenere, per il mantenimento suo e della sua famiglia l'importo mensile di euro 1.200, da quanto eventualmente egli guadagnerà mensilmente con la sua attività lavorativa.

1.a.

Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria del ricorrente oltre che *'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269 CCII'* a firma del *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* dott. Alfonso Lanfranconi

2.

Risultando, la residenza stabilita in Roma, in via Monsignor Pini n. 57 cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.

Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal sig. Piselli nel ricorso e convalidato dal *'gestore della crisi'* nella propria relazione, del forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, come in detti atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato.

La relazione redatta dal *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* dott. Alfonso Lanfranconi, risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e alla completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.

3.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.



3.a

Quanta alla richiesta di “*disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né possano essere acquisiti diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*” deve intervenire decisione di non luogo a provvedere, considerato che l’articolo 270, comma 5 CCII, per effetto del richiamo *per relationem* a quanto statuito dal precedente articolo 150, connette *ex lege* alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata il divieto di avvio o di prosieguo delle azioni esecutive e cautelari individuali.

P.Q.M.

Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del **PAOLO PISELLI**, (cf. PSLPLA68H22H501H) nato il 22/06/1968 a Roma e ivi residente in via Monsignor Pini n. 57, richiesta con ricorso depositato il 18 settembre 2025;
- nomina giudice delegato la dott.ssa Barbara Perna;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona del dott. Alfonso Lanfranconi;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell’elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall’articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone a cura del liquidatore l’inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;



-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in
tema di pubblicità;

-dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari
di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27/01/2026 .

Il giudice relatore

Barbara Perna

Il Presidente

Giorgio Jachia

